



COMUNE DI ANOIA
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DELL'UTILIZZO
E DELLA GESTIONE DI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI E DELLE
PALESTRE SCOLASTICHE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28/12/2022

I N D I C E

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto e scopo

Articolo 2 Definizioni

Articolo 3 Attività sportive

Capo II Utilizzo e gestione degli impianti sportivi

Articolo 4 Tipologie di gestione e classificazione impianti

Articolo 5 Tipologia delle concessioni

Capo III Concessioni per l'utilizzo di impianti a gestione diretta

Articolo 6 Modalità e criteri per l'assegnazione delle palestre scolastiche

Articolo 7 Modalità e criteri per la concessione di utilizzo degli impianti sportivi

Articolo 8 Oneri in carico al concessionario

Articolo 9 Vigilanza

Articolo 10 Sospensione delle concessioni

Articolo 11 Revoca delle concessioni

Articolo 12 Tariffe per l'uso degli impianti sportivi

Capo IV Concessione per la gestione degli impianti sportivi

Articolo 13 Concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica

Articolo 14 Concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica

Articolo 15 Revoca delle concessioni di gestione

Articolo 16 Tariffe applicate dai gestori

Articolo 17 Contabilità e rendiconto

Capo V Migliorie e riqualificazione degli impianti

Articolo 18 Migliorie e riqualificazione nel corso della gestione

Articolo 19 Concessione con interventi di riqualificazione e migliorie

Articolo 20 Canone e tariffe

Capo VI Disposizioni transitorie e finali

Articolo 21 Rinvio

Articolo 22 Disposizioni finali

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 **Oggetto e scopo**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale compresi quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici e le relative attrezzature sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
3. Gli impianti sportivi comunali e le palestre scolastiche sono affidati in via preferenziale alle società e associazioni affiliate a federazioni o enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI e dal CIP.

Articolo 2 **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
 - a. per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
 - b. per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
 - c. per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali il Comune consente l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;
 - d. per concessione in uso, il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
 - e. per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare al Comune o al gestore dell'impianto;
 - f. per impianti a rilevanza economica, quelli in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per il Comune;
 - g. per impianti privi di rilevanza economica, quelli non in grado di produrre utili ovvero rispetto i quali i proventi e/o utili sono interamente utilizzati per la manutenzione dell'impianto stesso o comunque reinvestiti in attrezzature o attività esclusive dell'impianto non rimanendo nella disponibilità del gestore.

Articolo 3 **Attività sportive**

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse. Il Comune favorisce, anche mediante incentivi e agevolazioni, la promozione e la diffusione della pratica sportiva quale strumento di formazione, di inclusione sociale e di contrasto alle marginalità
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:
 - a. attività sportive ricreative e sociali di preminente interesse pubblico: l'attività motoria a favore di persone con disabilità e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
 - b. attività sportive di interesse pubblico: l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal CONI e dal CIP.

CAPO II
UTILIZZO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 4

Tipologie di gestione e classificazione impianti

La gestione degli impianti può essere effettuata dal Comune oltre che in forma diretta anche in forma convenzionata.

1. Si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti, ivi incluse le palestre scolastiche, gestiti in economia dal Comune attraverso i propri uffici.
2. Si definiscono impianti a gestione convenzionata quelli gestiti in forma indiretta, mediante affidamento in concessione a terzi, individuati in esito ad una procedura selettiva.
3. A tal riguardo, in ordine alle modalità di affidamento di tale gestione occorre distinguere tra:
 - a. impianti sportivi con rilevanza economica: quelli che per le caratteristiche strutturali e per il settore nel quale operano consentono l'adeguata remunerazione dei fattori produttivi e del capitale investito, rendendo possibile la competizione sul mercato, ciò ancorché siano previste forme di intervento finanziario pubblico dell'attività in questione. Sono impianti anche provvisti di spazi aggiuntivi per attività commerciali, ricreative e per sponsorizzazioni ove è prevista anche la vendita di biglietti per manifestazioni sportive e musicali.
 - b. impianti sportivi privi di rilevanza economica: che non presentano le caratteristiche indicate alla lettera a. precedente.
4. La Giunta comunale classifica periodicamente gli impianti e le palestre ai fini della individuazione delle forme e delle modalità di gestione e delle discipline sportive praticabili.

Articolo 5

Tipologia delle concessioni

1. Le tipologie delle concessioni a terzi sono le seguenti:
 - a. concessione di utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico;
 - b. concessione di utilizzo di impianti sportivi a gestione diretta;
 - c. concessione per la gestione di impianti privi di rilevanza economica;
 - d. concessione per la gestione di impianti con rilevanza economica.

CAPO III
CONCESSIONI PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI A GESTIONE DIRETTA

Articolo 6

Modalità e criteri per l'assegnazione delle palestre scolastiche

1. Entro il mese di luglio il Comune chiede agli istituti scolastici il programma di massima delle attività didattiche nelle palestre annesse ai relativi plessi.
2. Di norma, entro il mese di settembre il Comune definisce il calendario di utilizzo delle palestre e le assegna, in accordo con l'Autorità scolastica, in concessione d'uso alle società che hanno presentato la relativa istanza.
3. Entro il mese di ottobre il Comune procede ad una nuova ricognizione, mediante richiesta alle scuole, del programma definitivo delle attività didattiche nelle palestre, al fine di rimettere nella disponibilità delle società sportive ulteriori spazi e orari.
4. La durata della concessione d'uso corrisponde all'anno scolastico (1° settembre - 31 agosto).
5. In sede di assegnazione, qualora non fosse possibile accogliere tutte le richieste presentate, la priorità nella scelta del concessionario è data alle entità sportive aventi sede, legale o operativa, nel Comune di Anogia, tenendo conto altresì dei seguenti criteri generali, da precisarsi in sede di avviso:
 - a. corrispondenza della disciplina sportiva praticata alle caratteristiche dell'impianto;

- b. numero degli atleti tesserati;
- c. anni di attività del sodalizio;
- d. livello dei campionati cui partecipa il sodalizio;
- e. risultati agonistici ottenuti;
- f. attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare e tra la popolazione adulta residente;
- g. attività paralimpica;
- h. attività di promozione dello sport quale strumento di inclusione sociale e di contrasto alle marginalità anche mediante riconoscimento di gratuità o riduzioni tariffarie all'utenza.

Articolo 7

Modalità e criteri per la concessione di utilizzo degli impianti sportivi

1. Il Comune rilascia, a seguito della pubblicazione di apposito avviso, la concessione d'uso degli impianti sportivi a gestione diretta secondo i medesimi criteri generali, da precisarsi in sede di avviso, di cui al comma 5 del precedente articolo 5.
2. La Giunta comunale può determinare periodicamente una riserva sugli spazi sportivi e sugli orari di utilizzo complessivamente disponibili da destinare ad attività e iniziative di carattere non sportivo.
3. La durata della concessione d'uso corrisponde di norma all'anno sportivo, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno sportivo, fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di prevedere, in ragione degli oneri assunti dai concessionari, una maggiore durata.

Articolo 8

Oneri in carico al concessionario

1. Il concessionario è tenuto a sottoscrivere per accettazione la concessione d'uso contenente le condizioni alle quali la stessa è autorizzata.
2. Al concessionario è fatto divieto di sub concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso.
3. Il Comune provvede periodicamente, anche con l'ausilio della scuola, a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari.
4. Nel caso di una pluralità di concessioni d'uso sulla stessa palestra, i singoli concessionari possono costituirsi in comitato d'uso, cui competono solidalmente gli oneri previsti nelle convenzioni.

Articolo 9

Vigilanza

1. Il concessionario d'uso è tenuto alla corretta utilizzazione degli impianti sportivi ed al rispetto di tutte le norme del presente regolamento.
2. Il concessionario è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.
3. La vigilanza e il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricade sempre ed esclusivamente sui concessionari.

Articolo 10

Sospensione delle concessioni

1. Il Comune può sospendere temporaneamente la validità delle concessioni d'uso nel caso in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o altre manifestazioni organizzate dal Comune e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione delle strutture, con semplice comunicazione ai concessionari data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.

2. La sospensione è prevista inoltre quando, per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Comune.
3. La concessione può essere altresì sospesa per consentire attività scolastiche non precedentemente programmate e ritenute improrogabili dalle autorità scolastiche medesime.
4. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

Articolo 11 **Revoca delle concessioni**

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
3. Il Comune revoca le concessioni d'uso o non procede a rilasciare concessioni d'uso quando i concessionari o i richiedenti la concessione d'uso risultino:
 - morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
 - trasgressori delle norme del presente regolamento;
 - trasgressori delle disposizioni integrative emanate dal Comune;
 - portatori di danni intenzionali o derivati da negligenza alle strutture sportive;
 - trasgressori del divieto di subconcessione dell'impianto.

Articolo 12 **Tariffe per l'uso degli impianti sportivi**

1. Per l'uso delle palestre, ivi incluse quelle scolastiche, e degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale.
2. Le tariffe sono determinate in misura tale da assicurare la copertura delle spese di funzionamento poste in capo al Comune, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale.
3. La Giunta può determinare esenzioni o tariffe ridotte per favorire politiche, anche coordinate con le entità sportive, di promozione dello sport quale strumento di coesione e inclusione sociale e di contrasto a forme di marginalità sociale.

CAPO IV CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
--

Articolo 13 **Concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica**

1. Il Comune concede la gestione degli impianti a rilevanza non economica a seguito della pubblicazione di apposito avviso e previa formalizzazione di una convenzione che disciplina i reciproci impegni tra le parti.
2. Al fine di valutare la capacità del gestore di perseguire un equilibrio economico-finanziario della gestione si considera un progetto generale di gestione che evidenzia i costi, i margini di copertura, l'organizzazione e gli ulteriori aspetti patrimoniali, da presentare insieme alla istanza di partecipazione.
3. Qualora vi siano più soggetti partecipanti, la priorità nella scelta del concessionario è data, fatti salvi gli ulteriori criteri, anche di carattere sociale, definiti dalla Giunta Comunale, a coloro che:
 - hanno sede, legale o operativa, nel Comune di Anogia;
 - svolgono attività sportiva nell'ambito della disciplina sportiva cui l'impianto è destinato;
 - non gestiscano già strutture sportive comunali.
4. Il concessionario della gestione deve garantire l'utilizzo dell'impianto ad altre associazioni

sportive nella misura stabilita nell'atto di concessione, di norma non inferiore al 30% delle ore disponibili.

5. La durata delle concessioni è di 5 anni solari.

6. Tutti i costi di gestione e di manutenzione ordinaria degli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono a carico del concessionario e, per tale motivo, la concessione può non prevedere canoni a favore del Comune.

Articolo 14

Concessione a terzi della gestione degli impianti Sportivi con rilevanza economica

1. La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica viene rilasciata nel rispetto delle procedura di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.

2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà prevedere:

a. un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;

b. la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dal Comune.

3. Il concessionario della gestione deve garantire l'utilizzo dell'impianto ad altre associazioni sportive nella misura stabilita nell'atto di concessione, di norma non inferiore al 20% delle ore disponibili nonché ad iniziative del Comune nella misura minima di 10 giornate all'anno.

4. La durata delle concessioni è compresa in un periodo tra 3 e 10 anni solari.

Articolo 15

Revoca delle concessioni di gestione

1. Le concessioni di gestione degli impianti sportivi sono revocate quando:

a. la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità, la salute degli utenti o il danneggiamento degli impianti;

b. i pagamenti delle utenze sono effettuati dal concessionario con ritardi superiori a tre mesi;

c. la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non sono effettuati secondo le specifiche tecniche disposte dal competente ufficio comunale e in modo tale da recare pregiudizio al loro stato di conservazione;

d. in tutti i casi di gravi violazioni e inadempimenti alle convenzioni.

e. nei casi in cui il soggetto concessionario applica tariffe superiori a quelle stabilite dal Comune.

Articolo 16

Tariffe applicate dai gestori

1. Il gestore riscuote le tariffe per l'utilizzo degli impianti da parte di terzi nelle giornate e orari stabilite nell'atto di concessione.

2. Le tariffe, deliberate dalla Giunta, sono mantenute per tutta la durata della concessione e sono indicate nell'avviso pubblico col quale il Comune avvia i procedimenti di concessione.

3. Qualora un soggetto terzo svolga una comprovata attività di inclusione sociale, secondo criteri predeterminati dalla Giunta comunale, la tariffa applicata potrà avere una riduzione.

Articolo 17

Contabilità e rendiconto

Il concessionario, annualmente, presenta una nota nella quale, per ogni impianto sportivo, sono evidenziate oltre alle spese ed alle entrate, il prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati e da effettuarsi nell'esercizio successivo, accompagnata dal rendiconto economico finanziario secondo la normativa fiscale e civile.

CAPO V
MIGLIORIE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Articolo 18

Migliorie e riqualificazione nel corso della gestione

1. Nel corso della concessione di gestione, il soggetto gestore può presentare al Comune un progetto di riqualificazione dell'impianto a propria cura e spese e richiedere il prolungamento della durata della concessione.
2. L'accettazione della proposta è subordinata alla valutazione di pubblico interesse da parte della Giunta Comunale che può stabilire, altresì, il prolungamento della durata della concessione.
3. Detto prolungamento è strettamente dipendente dalla realizzazione dei lavori di miglioria e deve essere compatibile con la remunerazione del capitale investito dal concessionario.
4. Ogni opera di miglioria annessa all'impianto resta di proprietà del Comune di Anoaia.

Articolo 19

Concessione con interventi di riqualificazione e migliorie

1. Il Comune può concedere la gestione di impianti sportivi previa realizzazione di opere di riqualificazione o migliorie da realizzarsi a cure e spese del concessionario.
2. In tale caso la durata della concessione deve essere adeguata al ristoro del capitale investito e, comunque, di norma non superiore a 10 anni.

Articolo 20

Canone e tariffe

1. Qualora gli interventi descritti nei precedenti articoli 18 e 19 interessino impianti a rilevanza economica, la Giunta può disporre la gratuità della concessione fino ad un massimo di 5 anni.
2. Nel caso di interventi approvati durante la gestione, la Giunta può deliberare modifiche alle tariffe per l'utilizzo da parte di società terze, di cui all'articolo 16 precedente, al fine di consentire il necessario equilibrio economico della gestione.

CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 21

Rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 22

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento sostituisce qualsiasi altra disciplina sulla concessione dell'utilizzo e della gestione di impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche. Restano salvi, fino alla loro scadenza, gli effetti dei provvedimenti assunti in esecuzione di precedenti normative in materia.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni, in quanto applicabili, della normativa nazionale, regionale e della Unione europea, in materia di concessioni di impianti sportivi comunali e di palestre scolastiche.
3. Le norme del presente regolamento saranno sottoposte a monitoraggio, dinorma almeno ogni dodici mesi, al fine di valutarne l'impatto sulla organizzazione dell'Ente e sul suo contesto sociale, culturale, sportivo, associativo e imprenditoriale.
4. Il presente regolamento entra in vigore al momento della esecutività della deliberazione di approvazione.